



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale Entrate

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

e p.c. all'INAIL – Direzione Centrale Rapporto assicurativo

dcra@postacert.inail.it

alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili

cnce@postepec.cassaedile.it

Oggetto: Verifica della regolarità contributiva delle imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria. Articolo 5 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 23 febbraio 2016.

Il DM 30 gennaio 2015, nel disciplinare, all'articolo 5, le modalità di verifica della regolarità contributiva delle imprese con riguardo alle procedure concorsuali, ha specificato, al comma 3, che nelle ipotesi di *amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.*

Il DM 23 febbraio 2016 ha apportato modifiche al citato articolo 5 integrando l'elencazione delle procedure ivi previste e definendo una diversa condizione per l'attestazione della regolarità.

Con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, nel recepire i contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto ha provveduto ad illustrare le predette modifiche.

In particolare, il nuovo testo ha integrato le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria prevista

per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Rispetto a tutte le predette fattispecie, caratterizzate dalla continuità aziendale, il legislatore, nel confermare il riconoscimento della condizione di regolarità contributiva con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all'autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha disposto che l'attestazione di regolarità non sia più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.

Pertanto, ai fini dell'attestazione di regolarità, in base a quanto disposto dal novellato comma 5 dell'articolo 5 del citato DM 30 gennaio 2015, l'impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria.

Tale previsione, come chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, escludendo la pregressa condizione dell'avvenuta insinuazione legata all'attività amministrativa degli Enti, *risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.*

Pertanto, sia in caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi-bis) che di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (c.d. legge Marzano), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DM 30 gennaio 2015, come sostituito dal DM 23 febbraio 2016, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della procedura di cui rispettivamente all'articolo 30 e all'articolo 2.

Nel dare concreta attuazione alle previsioni del citato articolo 5, come modificato ad opera del DM 23 febbraio 2016, con riguardo alla valutazione della regolarità contributiva delle imprese che presentano i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è stata sottoposta allo scrivente Istituto, nell'ambito della disciplina di cui alla medesima legge Prodi-bis, la possibilità di considerare regolare l'impresa sin dalla sentenza con cui il Tribunale, in attuazione del procedimento di cui all'articolo 7, dichiara lo stato di insolvenza ai sensi del successivo articolo 8.

Diversamente dalla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dal d.l. n. 347/2003 (c.d. ad accesso diretto), caratterizzata da un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, il d.lgs. n.



indirizzo
tel +39 06 5905 0000
@inps.it
www.inps.it

270/1999 riserva all'autorità giudiziaria - e non all'autorità governativa - la decisione ultima sull'accesso all'amministrazione straordinaria.

Al giudice è infatti affidato non soltanto il compito di verificare preliminarmente se sussistono i requisiti formali di cui all'articolo 2, ma anche il potere di valutare, al termine della fase intermedia di osservazione e di gestione temporanea affidata al commissario giudiziale e compiuta sotto il suo esclusivo controllo, se vi siano i presupposti sostanziali per preferire al fallimento l'esperimento dell'amministrazione straordinaria vera e propria.

Atteso il rinvio espresso contenuto nel citato articolo 5, comma 3, rispettivamente all'articolo 30 del d.lgs. n. 270/1999 - *decreto motivato del Tribunale che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria* - e all'articolo 2 del d.l. n. 347/2003 - *decreto del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello Sviluppo economico) che provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria* - si chiede di voler confermare che la regolarità potrà essere attestata, con riguardo alla fattispecie regolata dal d.lgs. n. 270/1999, rispetto ai crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura di cui al citato articolo 30, ferma la necessità di accertare che la contribuzione dovuta per i periodi successivi alla medesima data risulti regolarmente versata nel rispetto della previsione dell'art. 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015.

S. ringrazie per l'attenzione -

Il Direttore centrale

Vincenzo Tedesco

V. Tedesco



indirizzo
tel +39 06 5905 0000
@inps.it
www.inps.it